



Bruxelles, 13 luglio 2021
(OR. en)

10780/21

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0199 (NLE)**

**UD 190
COMER 68
MED 24
WTO 181**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	13 luglio 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2021) 387 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel Consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, in merito a una modifica del protocollo n. 3 del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2021) 387 final.

All.: COM(2021) 387 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 13.7.2021
COM(2021) 387 final

2021/0199 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel Consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, in merito a una modifica del protocollo n. 3 del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel Consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra¹, in relazione all'adozione prevista di una decisione del Consiglio di associazione che modifica le disposizioni del protocollo n. 3 dell'accordo euromediterraneo, per quanto riguarda la definizione della nozione di "prodotti originari" e l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché determinate categorie di prodotti, fabbricati nel territorio del Regno hascemita di Giordania e connessi alla creazione di posti di lavoro per i rifugiati siriani e la popolazione giordana, possano ottenere il carattere di prodotto originario.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo euromediterraneo

L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra ("l'accordo"), è volto a stabilire le condizioni per la graduale liberalizzazione degli scambi di beni, servizi e capitali. L'accordo è entrato in vigore il 1° maggio 2002.

2.2. Il Consiglio di associazione

Il Consiglio di associazione istituito a norma dell'articolo 89 dell'accordo può decidere di modificare le disposizioni del protocollo n. 3 dell'accordo, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa (articolo 4 del protocollo n. 3). Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio di associazione sono adottate di comune accordo tra le parti.

2.3. L'atto previsto del Consiglio di associazione

Alla prossima riunione o mediante scambio di lettere il Consiglio di associazione adotterà una decisione relativa alla modifica delle disposizioni del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa ("l'atto previsto").

L'atto previsto si prefigge di mantenere le condizioni di cui alla decisione n. 1/2016 del comitato di associazione UE-Giordania, del 19 luglio 2016², e alla decisione n. 1/2018 del comitato di associazione UE-Giordania, del 4 dicembre 2018³, che modificano le disposizioni del protocollo n. 3 dell'accordo per quanto riguarda la definizione della nozione di "prodotti originari" e l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché determinate categorie di prodotti, fabbricati nel territorio del Regno hascemita di Giordania e connessi alla creazione di posti di lavoro per i rifugiati siriani e la popolazione giordana, possano ottenere il carattere di prodotto originario.

L'atto previsto vincherà le parti in forza dell'articolo 91, paragrafo 2, dell'accordo di associazione.

¹ GU L 129 del 15.5.2002, pag. 3.

² GU L 233 del 30.8.2016, pag. 6.

³ GU L 9 dell'11.1.2019, pag. 147.

3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

La decisione n. 1/2016 del comitato di associazione UE-Giordania, del 19 luglio 2016, e la decisione n. 1/2018 del comitato di associazione UE-Giordania, del 4 dicembre 2018, hanno introdotto un regime delle norme di origine semplificate la cui applicazione è prevista per dieci anni (fino al 31 dicembre 2030).

Tale regime semplificato interessa prodotti che rientrano in 52 capitoli del sistema armonizzato. Questi rappresentano un'ampia gamma di prodotti manifatturieri, alcuni dei quali sono attualmente esportati dalla Giordania nell'UE in piccole quantità, mentre altri non sono attualmente oggetto di alcun commercio. Le norme di origine alternative previste nel quadro del presente regime sono quelle applicate dall'UE alle importazioni dai paesi meno avanzati (PMA) nell'ambito dell'iniziativa dell'UE "Tutto tranne le armi" (EBA).

È necessaria una modifica del protocollo n. 3 per mantenere tale regime delle norme di origine semplificate, collegandole alle nuove norme di origine applicabili del protocollo n. 3, modificato da ultimo mediante la decisione n. 1/2021 del Consiglio di associazione UE-Giordania⁴.

È opportuno che la posizione che dovrà essere assunta dall'Unione europea nel Consiglio di associazione sia stabilita dal Consiglio.

La modifica proposta ha carattere tecnico e mira unicamente a consentire la continuità del predetto regime delle norme di origine semplificate, quale inizialmente previsto. Non richiede pertanto una valutazione d'impatto.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*⁵.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il Consiglio di associazione è un organo istituito da un accordo, ossia l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra.

L'atto che il Consiglio di associazione è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 91, paragrafo 2, dell'accordo.

⁴ GU L 164 del 10.5.2021, pag. 1.

⁵ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui sarà necessario prendere posizione a nome dell'Unione.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è quindi costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, del TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5. INCIDENZA SUL BILANCIO

Non vi è alcuna incidenza supplementare sul bilancio, in quanto tale proposta di modifica del protocollo n. 3 sulle norme di origine garantisce la continuità del regime giordano delle norme di origine semplificate istituito mediante la decisione n. 1/2016 del comitato di associazione UE-Giordania, del 19 luglio 2016, e la decisione n. 1/2018 del comitato di associazione UE-Giordania, del 4 dicembre 2018, come serie alternativa di norme di origine. L'applicazione di tale regime delle norme di origine semplificate è prevista per dieci anni (fino al 31.12.2030).

6. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

Poiché l'atto del Consiglio di associazione UE-Giordania modificherà il protocollo n. 3 dell'accordo di associazione UE-Giordania relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, quale modificato dalla decisione n. 1/2021 del Consiglio di associazione UE-Giordania, del 15 aprile 2021, è opportuno pubblicarlo nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea successivamente alla sua adozione.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel Consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, in merito a una modifica del protocollo n. 3 del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2002/357/CE, CECA del Consiglio e della Commissione l'Unione ha concluso l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra ("l'accordo"), entrato in vigore il 1° maggio 2002.
- (2) L'accordo comprende il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa ("il protocollo n. 3"). A norma dell'articolo 4 del protocollo n. 3, il Consiglio di associazione istituito dall'articolo 89 dell'accordo ("il Consiglio di associazione") può decidere di modificare le disposizioni del protocollo n. 3.
- (3) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ("la convenzione") è stata conclusa dall'Unione con la decisione 2013/94/UE del Consiglio⁶ ed è entrata in vigore per l'Unione il 1° maggio 2012. Essa stabilisce le disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi bilaterali di libero scambio conclusi tra le parti contraenti della convenzione, che si applicano fatti salvi i principi stabiliti in tali accordi bilaterali.
- (4) In seguito alla decisione del Consiglio che stabilisce la posizione che dovrà essere assunta dall'UE in sede di comitato di associazione relativamente a una modifica del protocollo n. 3 in dicembre 2020, il 15 aprile 2021 il Consiglio di associazione UE-Giordania ha adottato la decisione n. 1/2021⁷ per sostituire il protocollo n. 3.
- (5) Il protocollo n. 3 contiene da una parte un collegamento dinamico alla convenzione che lo renderà applicabile fra l'Unione e la Giordania e dall'altra parte le norme transitorie che si applicheranno come serie alternativa di norme a quelle della vigente convenzione a decorrere dal 1° settembre 2021.

⁶ Decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3).

⁷ GU L 164 del 10.5.2021, pag. 1.

- (6) Nell'ambito del sostegno dell'Unione alla Giordania nel contesto della crisi dei rifugiati siriani, l'Unione e la Giordania hanno convenuto in luglio 2016 di rendere temporaneamente più flessibili le norme di origine che si applicano alle esportazioni di prodotti giordani verso l'Unione nell'ambito dell'accordo di associazione UE-Giordania.
- (7) La decisione n. 1/2016⁸ del comitato di associazione UE-Giordania, del 19 luglio 2016, ha modificato le disposizioni del protocollo n. 3 dell'accordo per quanto riguarda la definizione della nozione di "prodotti originari" e ha integrato l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché determinate categorie di prodotti, fabbricati nel territorio del Regno hascemita di Giordania e connessi alla creazione di posti di lavoro per i rifugiati siriani e la popolazione giordana, possano ottenere il carattere di prodotto originario.
- (8) La decisione n. 1/2018⁹ del comitato di associazione UE-Giordania ha ulteriormente modificato le disposizioni del protocollo n. 3, introducendo una maggiore flessibilità e prorogando la validità del regime fino al 31 dicembre 2030. Tale decisione è entrata in vigore il 4 dicembre 2018.
- (9) Affinché la decisione n. 1/2016 e la decisione n. 1/2018 restino applicabili, sarà necessario collegarle alle nuove norme di origine applicabili a decorrere dal 1° settembre 2021. Occorre pertanto modificare il protocollo n. 3 dell'accordo affinché quanto disposto dalle decisioni n. 1/2016 e n. 1/2018 resti d'applicazione. Tale decisione deve essere adottata dal Consiglio di associazione. È pertanto opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione in sede di Consiglio di associazione UE-Giordania per modificare il protocollo n. 3.
- (10) L'applicazione dell'allegato 1 del progetto di decisione congiunta del Consiglio di associazione allegato alla presente decisione dovrebbe essere accompagnata da obblighi adeguati di monitoraggio e comunicazione e può essere sospesa se le condizioni per la sua applicazione non sono più soddisfatte o qualora siano soddisfatte le condizioni per l'istituzione di misure di salvaguardia.
- (11) Al fine di garantire la continuità nell'applicazione della decisione n. 1/2016 e della decisione n. 1/2018 ed evitare in tal modo perdite economiche per gli esportatori autorizzati a norma della decisione n. 1/2016 del comitato di associazione UE-Giordania, del 19 luglio 2016, il progetto di decisione congiunta del Consiglio di associazione include una clausola di retroattività, volta a garantire la continuità legale della misura di deroga, qualora il Consiglio di associazione fosse impossibilitato ad adottarla entro il 1° settembre 2021.
- (12) La posizione dell'Unione in sede di Consiglio di associazione dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione allegato alla presente decisione. Ciò lascia impregiudicata la possibilità esistente di modifiche minori non sostanziali, che possono essere concordate dai rappresentanti dell'Unione in sede di Consiglio di associazione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
- (13) La posizione dell'Unione in sede di Consiglio di associazione dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione,

⁸ GU L 233 del 30.8.2016, pag. 6.

⁹ GU L 9 dell'11.1.2019, pag. 147.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di Consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo modificandone il protocollo n. 3, si basa sul progetto di decisione del Consiglio di associazione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2023.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*